



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 165 del Reg. Delibere

OGGETTO: L.R. 1/2014 ART. 2, COMMA 1, LETT E ART. 6 COMMA 9 - ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI.

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:30 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
FAVOT DORINO	Sindaco	Presente
CESCON KATIA	Vice Sindaco	Presente
BOER KATIA	Assessore	Presente
MACCAN RENATO	Assessore	Presente
ROS YURI	Assessore	Presente
ROSSETTO MAURIZIO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario PEDRON MASSIMO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: L.R. 1/2014 ART. 2, COMMA 1, LETT. E ART. 6, COMMA 9 - ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, così come modificata dalla legge regionale n. 26/2017 *“Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”* che all’art. 6, comma 1, dispone *“Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta scommesse ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili”;*

DATO ATTO che:

- Ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 1/2014 i luoghi sensibili sono così individuati:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b) centri preposti alla formazione professionale;
 - c) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
 - d) impianti sportivi;
 - e) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e sociosanitario;
 - f) le strutture ricettive per categorie protette;
 - g) luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
 - h) i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;
 - i) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
 - j) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
 - k) stazioni ferroviarie.
- Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 1/2014, la distanza dei cinquecento metri dai luoghi sensibili si misura partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato;
- Ai sensi dell’art. 6, comma 9 della L.R. 1/2014 i Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell’attività raccolta scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
- Ai sensi dell’Art. 6, comma 10 della L.R. 1/2014 a soli fini di pubblicità i Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come individuati ai sensi dell’art. 2 e del comma 9;
- Ai sensi dell’Art. 7, comma 3 *“Disposizioni finali e transitorie”* della L.R. 26/2017 prevede che in sede di prima applicazione dell’art. 6, comma 10, della legge regionale 1/2014, i Comuni pubblicano l’elenco dei luoghi sensibili di cui all’articolo 2 della legge regionale 1/2014, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

RILEVATO che i divieti posti dall’art. 6, comma 1 della L.R. 1/2014 e s.m.i. riguardano gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del R.D. 18/06/1931, n. 773 – TULPS, considerati apparecchi idonei per il gioco lecito:

- a) gli apparecchi dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione dei Monopoli di Stato – e obbligatoriamente collegati alla rete telematica ..., si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico ... nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara più favorevoli tra quelle imposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di

valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina (ovvero la c.d. Slot o AWP "Amusement with prizes");

- b) gli apparecchi facenti parte della rete telematica ... che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa ... apparecchi collocati in ambienti dedicati ... il costo massimo della singola partita è pari a dieci euro, con posta minima di 0,50 euro, pagabili attraverso monete e/o banconote, tecnologie basate su sistemi di ticket, carte prepagate, conto di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card, ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti. La vincita massima consentita è pari a euro 5.000,00 per ciascuna partita – sono consentite vincite fino ad un massimo di euro 100.000,00, attraverso il sistema del jackpot. Si differenziano dalle Slot in quanto caratterizzate da un'offerta multipla di gioco e da possibilità di vincite più elevate, a fronte di un costo per giocata anch'esso più elevato (ovvero la c.d. video lottery terminal o VLT);

RITENUTO opportuno predisporre l'elenco dei luoghi sensibili, così come individuati dall'articolo 2 della L.R. 1/2014, provvedendo alla loro concreta ed attuale identificazione, così come risultante dall'allegato Sub A) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- di integrare l'elenco dei luoghi sensibili di cui all'Art. 2, comma 1 della L.R. 1/2014, così come previsto dall'articolo 6, comma 9, della L.R. 1/2014, con l'individuazione dei sotto elencati ulteriori luoghi sensibili oltre a quelli individuati dalla L.R. 1/2014, ritenuti quali fonte attrattiva per soggetti psicologicamente più vulnerabili e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;
 - a) Cinema e Teatri;
 - b) Palestre pubbliche e private
 - c) Scuole di ballo/danza – associazioni sportive
 - d) Zone industriali

- di identificare puntualmente i sopra indicati luoghi sensibili, negli allegati Sub A) e Sub B) dai quali dovrà essere rispettata la distanza minima di cinquecento metri per l'installazione di apparecchi da gioco AWP e VLT, e per l'apertura di attività di raccolta scommesse, oltre a quelli individuati dalla L.R. 1/2014;
- di precisare che tale elencazione ha carattere ricognitorio ai soli fini di pubblicità, e pertanto potrà essere aggiornata e/o modificata nel corso del tempo;
- di precisare che nell'elenco vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni confinanti con il territorio comunale di Prata di Pordenone, mediante l'acquisizione dell'elenco dei relativi luoghi sensibili;

ATTESO che l'Art. 7 "Disposizioni finali e transitorie" della L.R. n. 26/2017 prevede al comma 1 che le attività in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge si dovranno adeguare alle prescrizioni di cui all'Art. 6, comma 1, nei termini di seguito indicati:

- a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse;
- b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge nel caso di qualsiasi altra attività;

RILEVATO che il comma 12 dell'art. 6 prevede che i Comuni stabiliscono:

- gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale da giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del [--_GoBack--]decoro urbano, della

viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo ed alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone deboli;

- le sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto dei sopraccitati orari di apertura, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente;

RITENUTO:

- che la competenza in merito alla definizione dei sopraccitati orari di apertura e delle correlate sanzioni amministrative sia del Sindaco, da formalizzarsi attraverso una propria ordinanza sindacale;
- che, ferme restando le competenze del sindaco, si ritiene di formulare l'indicazione di un orario e delle relative sanzioni:
 - orario di apertura per le sale da gioco: dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, per un totale di ore 13 giornaliere;
 - per tutti gli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari, orario di funzionamento degli apparecchi da gioco: dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e dalle ore 16.00 alle ore 21.00, per un totale di ore 8 giornaliere;
 - di stabilire la sanzione amministrativa per il mancato rispetto degli orari sopraccitati in:
 - da euro 400,00 ad euro 1.200,00, oblazione in via breve Euro 400,00 per le sale da gioco;
 - da euro 200,00 ad euro 600,00, oblazione in via breve Euro 200,00 per gli altri esercizi commerciali;

SOTTOLINEATO CHE:

- la patologia derivante dal gioco d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, scientificamente denominato "gioco d'azzardo patologico", e comunemente denominata "ludopatia". Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- la sindrome da GAP (gioco d'azzardo patologico) è ormai qualificata dall'OMS come "malattia sociale" ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere.
- Il gioco d'azzardo patologico (GAP) può avere un grave impatto sulla salute fisica, mentale, emotiva ed economico-finanziaria delle persone che giocano d'azzardo, così come sulle loro famiglie e su tutto il conteso sociale.
- a livello nazionale con la legge 8/11/2012, n. 189 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", è stato prescritto l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per la prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da "ludopatia" nonché l'istituzione presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'Osservatorio sui rischi di dipendenza da gioco".
- La legge n. 208 del 28/12/2015 vieta nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste la pubblicità dei giochi con vincita in denaro dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno.

RILEVATO che dai dati statistici regionali attualmente disponibili si registra un progressivo incremento dell'utenza intercettata dai Servizi delle dipendenze per problemi connessi al gioco d'azzardo (anno 2013: n. 335 utenti; anno 2014: n. 390 utenti; anno 2015: n. 406 utenti in carico. Di questi più del 72% di tale utenza risulta essere di genere maschile e ben 37,2% dell'utenza totale riguarda utenti giunti per la prima volta al Servizio delle dipendenze delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria.

RITENUTO pertanto di dover dare applicazione a quanto previsto dall'Art. 6, comma 9 della L.R. 1/2014, prevedendo ulteriori luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'Art. 6, comma 1);

PRESO ATTO che in data 27/10/2017, con lettera di cui al protocollo n.19323 sono state coinvolte le Associazioni di categorie degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale, con l'invito ad esprimere dei suggerimenti e gli indirizzi in tema di "luoghi sensibili" ed "orari di apertura" del commercio e degli esercizi pubblici e che nessuna indicazione è giunta in merito;

ACQUISITO il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, nonché la dichiarazione di non necessità del parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

CON voti palesi favorevoli unanimi,

DELIBERA

- 1) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'elenco dei luoghi sensibili di cui all'articolo 2 della L.R. 1/2014, così come indicato nell'allegato sub A) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la puntuale individuazione ha carattere ricognitorio ai soli fini di pubblicità, e pertanto potrà essere variata nel corso del tempo;
- 3) di approvare l'elenco degli ulteriori luoghi sensibili di cui all'Art. 6, comma 9 della L.R. 1/2014, dai quali dovrà essere rispettata la distanza minima di cinquecento metri per l'installazione di AWP e VLT, oltre a quelli individuati al punto 1), così come riportato nell'allegato sub B) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la puntuale individuazione ha carattere ricognitorio ai soli fini di pubblicità, e pertanto potrà essere variata nel corso del tempo;
- 4) di precisare che negli elenchi allegati sub A) e sub B) vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni confinanti con il territorio comunale di Prata di Pordenone, mediante l'acquisizione dell'elenco dei relativi luoghi sensibili;
- 5) di dare mandato al responsabile dell'area urbanistica della stesura di una planimetria che localizza i luoghi sensibili previsti dalla L.R 1/2014 e quelli ulteriori individuati con la presente deliberazione;
- 6) di esprimere l'indicazione, in merito agli orari di apertura e alle correlate sanzioni amministrative di cui al comma 12 dell'Art. 6 della L.R. 1/2014, di un orario così distribuite:
 - orario di apertura per le sale da gioco: dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, per un totale di ore 13 giornaliere;
 - per tutti gli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari, orario di funzionamento degli apparecchi da gioco: dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e dalle ore 16.00 alle ore 21.00, per un totale di ore 8 giornaliere;

- di stabilire la sanzione amministrativa per il mancato rispetto degli orari sopracitati in:
 - da euro 400,00 ad euro 1.200,00, oblazione in via breve Euro 400,00 per le sale da gioco;
 - da euro 200,00 ad euro 600,00, oblazione in via breve Euro 200,00 per gli altri esercizi commerciali;

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 28 novembre 2017

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TOTEN. ANGELO SEGATTO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 28 novembre 2017

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to FAVOT DORINO

Il Segretario
F.to PEDRON MASSIMO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 04/12/2017, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 18/12/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Prata di Pordenone, li 04/12/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to ORIETTA SCUDELER

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.